



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la Direttiva 2003/55/CE;

VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 che modifica il Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativamente agli elenchi dei progetti di interesse comune;

VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, recante “*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144*”;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 – Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI in particolare gli artt. 52-*bis*, 52-*ter*, 52-*quater* e 52-*quinquies* del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”;

VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche*”;

VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante: “*Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive*”;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;



VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “*Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 7;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le “*Nuove norme tecniche per le costruzioni*” e il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l’ “*Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni*”;

VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “*Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8*”;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante “*Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, concernente l’individuazione e l’aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 17 febbraio 2022;



CONSIDERATO che il “Metanodotto Sulmona–Foligno” fa parte della cosiddetta “Linea Adriatica”, che consentirà (i) di incrementare le capacità di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia nonché (ii) il potenziamento delle reti locali esistenti, (iii) l’aumento della flessibilità del sistema e (iv) un ulteriore miglioramento del livello di affidabilità per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas;

VISTO che il metanodotto, che ha origine dalla Centrale di spinta di Sulmona, è parte della “Linea Adriatica” ed è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal 2014-2023;

CONSIDERATO che l’intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente;

VISTO il decreto n. 70 del 7 marzo 2011 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, con cui veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, in merito al progetto “*Metanodotto Sulmona–Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona*”;

CONSIDERATO che, con nota del 31 maggio 2011, a fronte di specifica richiesta della Società Snam Rete Gas S.p.A., il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava di non ravvisare, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale, motivi ostativi allo sdoppiamento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell’opera “*Metanodotto Sulmona - Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona*” purché gli interventi da realizzare siano i medesimi oggetto del citato Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA l’istanza prot. n. 13930 del 28 giugno 2011 con cui la società Snam Rete Gas S.p.A., optando per l’applicazione dell’art. 57 *bis* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, chiedeva alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) l’autorizzazione alla realizzazione del progetto denominato “*Metanodotto Sulmona – Foligno DN 1.200 (48”)*”, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art. 52 *quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, la suddetta società chiedeva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di non proseguire l’*iter* istruttorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1977, n. 616, avviato da codesto Ministero con nota del 29 luglio 2005 n. 383 e che il medesimo Ministero trasferiva, con lettera del 29 luglio 2011 al Ministero dello sviluppo economico la documentazione acquisita *ex art.* 81 del menzionato D.P.R. n.616/1977;

CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione consiste in un metanodotto di lunghezza pari a 169,221 km – DN 1.200 mm (48”), e costituisce uno dei cinque tratti funzionalmente autonomi della così detta “*Linea Adriatica*” dei gasdotti, che si snodano lungo il versante adriatico



dell'Appennino, interessando il territorio di quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche e nello specifico, 18 comuni nella regione Abruzzo, 5 nella regione Umbria, 2 nella regione Marche e 1 nella regione Lazio, ed è da realizzare sul territorio dei Comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, San Demetrio Ne'Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale in Provincia dell'Aquila, Popoli in Provincia di Pescara in Regione Abruzzo; Cittareale, in Provincia di Rieti in Regione Lazio; Cascia, Norcia, Preci, Sellano, Foligno, in Provincia di Perugia in Regione Umbria; Visso e Serravalle di Chienti in Provincia di Macerata in Regione Marche;

VISTA la nota prot. n. 24079 del 1 dicembre 2011 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo economico (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-*quinquies* del D.P.R. 327/2001, dava avvio al procedimento autorizzatorio, invitando le Amministrazioni competenti a prendere contezza della documentazione tecnica trasmessa;

VISTA la nota n. 664 del 7 ottobre 2014, con la quale la Società proponente trasmetteva al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare documentazione integrativa riportante alcune ottimizzazioni del progetto riguardanti il territorio del Comune di Sulmona, apportate al fine di non interferire con attività esistenti. Nella stessa nota la medesima Società comunicava che, in ottemperanza alla prescrizione A1 del decreto VIA del 7 marzo 2011, venivano eliminati alcuni punti di intercettazione (PIL) nei Comuni di Pratola Peligna (AQ), Montereale (AQ), Cittareale (RI), Norcia (PG), e che veniva spostata la localizzazione di un PIL da realizzare nel Comune di Popoli al fine di ubicare tale PIL al di fuori del SIC IT7110097 "*Fiumi Giardino-Sagittario Aterno - Sorgenti Pescara*";

VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0034608 del 24 ottobre 2014 con la quale, in relazione alle citate ottimizzazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava che "*gli aggiornamenti apportati non modificano, in senso peggiorativo, il complessivo quadro degli effetti indotti dalla realizzazione dell'opera come delineato nello Studio di impatto ambientale e nel relativo decreto di compatibilità ambientale del 7 marzo 2011 e che non ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'art. 20 lettera b del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*", concernente la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

VISTA la nota n. 3176 del 4 febbraio 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare confermava parere favorevole di compatibilità ambientale espresso con il citato decreto n. 70 del 7 marzo 2011 ed il relativo quadro prescrittivo;

CONSIDERATO che il numero dei proprietari risultava superiore a cinquanta e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e all'art. 52 ter del D.P.R. n. 327/2001, si provvedeva all'affissione dell'avviso di cui alla nota n. 20235 del 28 ottobre 2014 recante la comunicazione di avvio del procedimento – riportante l'elenco con indicazione



dei Comuni, fogli e particelle catastali interessate dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché delle aree da occupare temporaneamente, delle planimetrie riportanti il tracciato del metanodotto - all'Albo pretorio dei Comuni interessati dal progetto, per venti giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2014; nonché alla pubblicazione del menzionato avviso sul sito informatico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e sui seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Il Messaggero ed. di Rieti", "Il Centro", "Il Corriere dell'Umbria", "Il Corriere Adriatico";

VISTA la nota prot. n. 1224 del 21 gennaio 2015, con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche trasmetteva agli Enti ed Amministrazioni interessate, per il tramite di Snam Rete Gas S.p.A., la Relazione Tecnica denominata "*Ottimizzazioni di tracciato sviluppate successivamente alla emanazione del Decreto di compatibilità ambientale del 07/03/2011*" che integra e sostituisce, laddove in contrasto, la documentazione trasmessa con la citata nota del 01 dicembre 2011;

VISTA la nota prot. n. 17211 del 23 luglio 2015 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche trasmetteva, per il tramite della società Snam Rete Gas S.p.A., copia della relazione paesaggistica affinché le amministrazioni competenti potessero esprimere le proprie determinazioni;

VISTE le note prot. n. 1593 del 27 gennaio 2015, n. 4363 del 2 marzo 2015 e n. 1755 del 27 luglio 2015 con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato tre riunioni della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quinquies del DPR 327/2001;

VISTI i resoconti verbali delle riunioni della Conferenza di Servizi, tenutesi in data 24 febbraio 2015, 26 marzo 2015 e in data 6 agosto 2015, nel corso delle quali sono stati acquisiti i pareri delle Amministrazioni ed Enti interessati, ai sensi dell'art. 52-quinquies D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 132 del 20 febbraio 2015 con cui la Regione Abruzzo, per motivi inerenti al rischio sismico, agli impatti dell'opera sulla qualità ambientale, sulle economie locali e a vizi procedurali, esprimeva dissenso al rilascio dell'Intesa;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1005 del 31 agosto 2015, con cui la Regione Umbria, per motivi attinenti alle criticità ambientali e paesaggistiche, esprimeva dissenso al rilascio dell'Intesa;

VALUTATE le osservazioni da parte di Comitati, Associazioni e privati cittadini, nonché le controdeduzioni presentate dalla Società;

CONSIDERATA la prevalenza delle posizioni espresse dai Ministeri ed enti competenti a favore della realizzazione del metanodotto in autorizzazione emersa in seno alla Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 - *ter* della legge n. 241 del 1990;



CONSIDERATI comunque i pareri negativi da parte dei Comuni di Barete, Barisciano, L'Aquila, Montereale, Navelli, Pizzoli, Popoli, Prata d'Ansidonia, Pratola Peligna, Sulmona e Foligno nell'ambito della predetta Conferenza;

CONSIDERATO che, a fronte della prevalenza delle posizioni espresse dalle amministrazioni competenti in materia a favore della realizzazione dell'infrastruttura energetica *de qua*, la Conferenza di Servizi non si è potuta concludere con esito positivo stante il dissenso espresso dalle Regioni Abruzzo e Umbria in relazione alla materia energetica che, ai sensi dell'art. 117 comma 3 della Costituzione, rappresenta una competenza concorrente che presuppone il rilascio di un'intesa considerata "*forte*";

VISTA la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 30 settembre 2015 con la quale il Ministero dello sviluppo economico, in considerazione delle risultanze della medesima, ravvisava la necessità di attivare la fattispecie generale di rimessione al Consiglio dei Ministri di cui all'art. 14-*quater*, comma 3 della l. n. 241 del 1990, applicabile *ratione temporis*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 535 del 13 ottobre 2015 della Regione Lazio recante l'intesa per la realizzazione dell'opera *de qua*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 976 del 9 novembre 2015 della Regione Marche recante l'intesa per la realizzazione del progetto in autorizzazione;

VISTA la nota prot. n. 18927 del 2 agosto 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico rimetteva ai sensi del citato art. 14-*quater*, comma 3 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il superamento del dissenso delle Regioni Abruzzo e Umbria;

VISTI i resoconti delle tre riunioni istruttorie tenutesi in seno al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri per risolvere i punti di dissenso e individuare una soluzione condivisa sul progetto presentato, *ex art.* 14-*quater*, comma 3 della l. n. 241 del 1990, in data 4 aprile 2018, 15 giugno 2022 e 11 luglio 2022. In particolare, nel corso di tali riunioni il Servizio politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo, con nota 244231/22 del 24 giugno 2022, ha comunicato che "*la Regione Abruzzo stante la mancanza di dirette competenze sulla base delle quali esprimere i dovuti pareri e preso di quanto espresso dall'INGV, attesta l'assenza di motivazioni tecniche ostative di competenza regionale*" e il rappresentante della Regione Abruzzo nel corso della terza riunione di coordinamento dell'11 luglio 2022 ha specificato che "*dal punto di vista tecnico, è stato trasmesso il parere del Genio civile dove è stato esplicitato che non si riscontrano competenze specifiche per quanto attiene all'aspetto antisismico o con riferimento ad ulteriori aspetti. Resta ferma ogni valutazione che il vertice della regione può eventualmente assumere nell'ambito della seduta del Consiglio dei Ministri.*". La Regione Umbria, nel corso della seconda riunione di coordinamento tenutasi il 15 giugno 2022, ha specificato che, a seguito di riesame della "*documentazione che ha condotto all'adozione di un parere negativo condizionato al verificarsi di apposite condizioni*", esprime "*un assenso condizionato all'espletamento di una verifica*



strutturale dello scuotimento sismico, facendo proprie le considerazioni rese dall'INGV, nonché al rispetto delle aree sensibili caratterizzate da emergenze naturalistiche e paesaggistiche.”. Il Comune di Sulmona nel corso delle riunioni ha evidenziato la necessità di procedere mediante l'elaborazione di studi e approfondimenti concernenti il tracciato del metanodotto nella sua interezza, al fine di verificare le criticità sismiche legate all'interessamento di molteplici faglie attive e capaci collocate lungo l'Appennino e di ritenere che la predisposizione in una fase successiva al rilascio del provvedimento autorizzatorio, mediante la formulazione di apposite prescrizioni, non sia idonea a garantire un adeguato livello di tutela degli interessi coinvolti. Nel corso delle riunioni si è inoltre preso atto dei mutati scenari geopolitici e delle esigenze che inducono a dover valutare lo sviluppo e la realizzazione di opere idonee a incrementare i flussi provenienti da fonti diverse da quelle tradizionali;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 633 del 28 giugno 2022 della Regione Umbria che conferma la posizione espressa dalla Regione nel corso della citata riunione del 15 giugno 2022 e specifica *“(…) qualora sopravvenga il pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal Decreto di compatibilità ambientale n. 70 del 7.03.2011 conclusosi positivamente, ed in particolare il recepimento delle prescrizioni in sede di redazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio lavori, da assoggettare alla verifica da parte delle Regioni interessate, si esprime parere preliminarmente favorevole con riserva di verificare il recepimento di tutte le prescrizioni imposte dal suddetto decreto”;*

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 trasmessa con nota DICA 0027951 P-4.8.2.8 del 12 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale – Dipartimento per il coordinamento amministrativo;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 ottobre 2022, ha ritenuto *“dall'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di considerare prevalente l'interesse alla realizzazione del progetto in esame e, pertanto, di condividere la posizione assunta dal Ministero della Transizione Ecologica, nonché le posizioni prevalenti assunte nella conferenza di servizi indetta ai fini della predetta autorizzazione”,* ed ha conseguentemente deliberato, *“di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 (48”), DP 75 bar nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto VIA n. 70 del 7 marzo 2011, nonché di quelle di seguito riportate:*

a) la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in conformità agli esiti delle verifiche svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticità, il medesimo ente terzo dovrà valutare, sulla base dei dati disponibili, la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dell'individuazione delle soluzioni costruttive più idonee, comportanti parametri più



stringenti rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante “aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>;

b) il Ministero della transizione ecologica verifica ottemperanza in merito all’avvenuto affidamento delle menzionate verifiche all’ente terzo;

c) il Ministero della transizione ecologica informa gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni, di cui alla lett. A), svolte dall’ente terzo in ordine alla risposta sismica locale”;

CONSIDERATO che l’opera in autorizzazione costituisce un’infrastruttura strategica, ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, come anche ritenuto da ultimo dalla Commissione Europea che, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, *Annex 3*, ha riconosciuto la strategicità dell’infrastruttura in questione per l’area del Centro e Sud-Est Europa, in quanto il potenziamento della rete di trasmissione italiana dei gasdotti, assicurando un aumento dei flussi dal Sud al Nord dell’Italia, può garantire le forniture provenienti da TAP, EastMed e Nord Africa;

CONSIDERATO che la medesima opera è inserita nell’elenco del “*Project of Common Interest*” (PCI), approvato dalla Commissione europea;

RITENUTO di rendere operative nell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto le prescrizioni previste dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il progetto definitivo dell’opera denominata “*Metanodotto Sulmona – Foligno DN 1.200 (48”)*”, depositato presso la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2

1. È autorizzata la costruzione e l’esercizio dell’opera di cui all’articolo 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti.

Articolo 3

1. È dichiarata la pubblica utilità dell’opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l’urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

Articolo 4

1. È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all’articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della durata di anni



cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

Articolo 5

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

Articolo 6

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale n. 70 del 7 marzo 2011 nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato. Parimenti è fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2022 citata in premessa. In particolare, in ottemperanza a tale ultimo provvedimento, la Società Snam Rete Gas S.p.A. deve eseguire la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in conformità agli esiti delle verifiche svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticità, il medesimo ente terzo dovrà valutare, sulla base dei dati disponibili, la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dell'individuazione delle soluzioni costruttive più idonee, comportanti parametri più stringenti rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante "*aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>*".
2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.
3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.
4. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verificherà l'ottemperanza in merito all'affidamento, all'ente terzo, delle verifiche da compiere ai sensi della lettera a) della



deliberazione del Consiglio dei Ministri citata, nonché informerà gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni svolte dall'ente in ordine alla risposta sismica locale.

Articolo 7

1. I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

Articolo 8

2. La Società Snam Rete Gas S.p.A. provvederà alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016) ed effettuerà le comunicazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.

Articolo 9

1. Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Marilena Barbaro)

**Quadro Sinottico delle prescrizioni formulate da ciascun Ente o Amministrazione
"Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1200 (48") , DP 75 bar"**

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Segretariato Generale – Dipartimento per il coordinamento amministrativo	nota DICA 0027951 P-4.8.2.8 del 12 ottobre 2022	Delibera l'assenso alla prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera, nel rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto di VIA n.70 del 7 marzo 2011, nonché di quelle di seguito riportate: a) La progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in conformità agli esiti delle verifiche svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticità, il medesimo ente terzo dovrà valutare, sulla base dei dati disponibili, la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dell'individuazione delle soluzioni costruttive più idonee, comportanti parametri più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante "aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni"; b) il Ministero della transizione ecologica verifica ottemperanza in merito all'avvenuto affidamento delle menzionate verifiche all'ente terzo; c) il Ministero della transizione ecologica informa gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni, di cui alla lett. a), svolte dall'ente terzo in ordine alla risposta sismica locale;
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE — D.G. PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	Decreto Favorevole di Compatibilità Ambientale: DVA—DEC- 2011-000070 – 7 Marzo 2011	Le prescrizioni inserite nel Decreto VIA sono consultabili al seguente link: Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P = 75 bar e centrale di compressione di Sulmona - Documentazione - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA (mite.gov.it)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE — D.G. PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	nota DVA-2011-0013071 del 31 maggio 2011	Comunica di non ravvisare, ai fini della VIA, motivi ostativi allo sdoppiamento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'opera "Metanodotto " ed "Impianto di spinta " purché lo sdoppiamento non comporti modifiche al progetto e che gli interventi da realizzare siano gli stessi oggetto del Decreto VIA, confermata con nota n. DVA-2014-0024559 del 24 luglio 2014.
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE — D.G. PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	nota DVA-2015-0003176 del 04.02.2015	Conferma con la nota prot. n. DVA-2014-0034608 del 24.10.2014 il Decreto di compatibilità ambientale DVA-DEV-2011-0000070 del 07.03.2011 e il relativo quadro prescrittivo, e richiede, "con riguardo alla seppur limitata maggiore interferenza con le aree soggette a Vincolo Idrogeologico dell'ottimizzazione n. 3, rispetto al tracciato originario", di acquisire prima dell'inizio dei lavori un atto di assenso da parte dell'organo competente.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - D.G. per la pianificazione e la gestione dello Spettro Radioelettrico - Div. II	nota del 30 luglio 2015 prot. n. 43192	Rilascia nulla osta alla costruzione ed esercizio del metanodotto in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate con la lettera d'impegno, fornita da codesta Società: <ul style="list-style-type: none"> - Nei sovrappassi, sottopassi o percorsi paralleli con reti di telecomunicazione interrata siano rispettate le norme CEI 11/17 del Comitato Elettrotecnico Italiano; - la protezione catodica contro le correnti vaganti non dovrà creare disturbi o causare interferenze agli impianti di telecomunicazione ed alle opere ad esse inerenti; - durante i lavori codesta Società consenta a proprie cura e spese, l'effettuazione di sopralluoghi a campione per la verifica da parte degli Ispettorati in indirizzo della regolarità delle protezioni adottate.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Marche — Ancona	Prot. MiSE n.0018727 del 06.08.2015 nota del 5 agosto 2015 prot. 6607	Esprime, ai sensi di quanto disposto dall'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., parere favorevole con prescrizioni limitatamente alla compatibilità del progetto con l'interesse paesaggistico tutelato ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico. Il progetto dovrà essere adeguato attraverso il recepimento delle seguenti indicazioni esecutive: <ul style="list-style-type: none"> - Obbligo di ripristinare ante-operam le aree di cantiere e di stoccaggio dei materiali in fase di esecuzione dei lavori, per non creare un impatto visivo troppo incidente sul paesaggio circostante. - Al fine di addivenire al recupero e alla rivalutazione dell'area, con un'attenta operazione di ricucitura delle forme strutturali, dovranno essere ripristinate le condizioni del suolo con l'inerbimento delle superfici libere e piante.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città di L'Aquila e dei comuni del cratere.	nota prot.MIBACT 1010/4 0007836 del 10.09.2015 Prot MiSE 0021543 del 16.09.2015	Rilascia parere positivo relativamente alla compatibilità paesaggistica, con prescrizione che sia redatto e presentato a tutti gli Enti interessati, prima dell'inizio dei lavori, il cronoprogramma del piano di piantumazione e del relativo monitoraggio.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio	Prot.n. DG/BEAP/17156/2015 del 21/07/2015	Esprime parere tecnico istruttorio favorevole alle ottimizzazioni di tracciato del metanodotto, con le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - venga avviata la procedura dell'archeologia preventiva (art. 95 e 96 del D.Lgs. 163/2006); - venga pertanto consegnata alla Soprintendenza competente, in tempo utile, la documentazione necessaria per la corretta progettazione degli scavi archeologici preventivi di cui al punto successivo, ed ogni altro elaborato necessario secondo le indicazioni della Direzione Generale Archeologia e della Soprintendenza competente; - vengano effettuati i necessari scavi archeologici preliminari alla impostazione del cantiere nelle aree indicate negli elaborati di variante; - venga assicurata l'assistenza di archeologi alle operazioni di scavo; - venga prodotta dichiarazione di disponibilità alla variazione nel caso eventuale di scoperta di notevoli strutture, reperti e stratificazioni di interesse archeologico; - qualora l'esito delle indagini archeologiche risultassero positive, la Società Snam rete gas dovrà predisporre una variante di progetto al tracciato del metanodotto di cui trattasi,

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>da concordare con la Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo.</p> <p>Per quanto riguarda il resto dell'intero tracciato valutato in sede di V.I.A., la Società Snam rete gas dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nel parere ministeriale n. DG/PBAAC/34.10.04/35537/2010 del 24.11.2010, peraltro ricompreso nel DEC/VIA n. 70 del 07.03.2011.</p>
<p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo</p>	<p>nota prot.20933 del 02.11.2015 Prot MiSE 0030569 del 26.11.2015</p>	<p>Rilascia parere positivo relativamente alla compatibilità paesaggistica, con prescrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A seguito del ripristino della vegetazione ripariale e dell'impianto di nuova vegetazione e alberature nelle zone interessate, venga controllato l'effettivo attecchimento.
<p>MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO — Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per la città di L'Aquila e dei comuni del cratere</p>	<p>nota prot.3948 del 21.10.2015</p>	<p>Rilascia parere positivo nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali, con prescrizione che sia redatto e presentato, prima dell'inizio dei lavori, a tutti gli enti interessati, il cronoprogramma del piano di piantumazione e del relativo monitoraggio.</p> <p>In merito agli aspetti archeologici si rimanda alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo con nota prot. n. 2278 del 24/03/2010 e contenute nel parere prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/35537/2010 del 24/11/2010 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanea di questo Ministero, parte integrante del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prot. n. DVA DEC-2011-0000070 del 07/03/2011 in merito alla compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P =75 bar e Centrale di compressione di Sulmona" presentato dalla società Snam Rete Gas S.p.A.</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI		
REGIONE MARCHE Giunta Regionale	Deliberazione della Giunta Regionale n. 976 del 09/11/2015	Esprime, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, a condizione che: - prima dell'inizio dei lavori, la società Snam Rete Gas S.p.A. provveda all'attuazione delle prescrizioni n. 1, n. 2, n. 3, n. 6 0 n. 7, n. 8, n. 9 e n. 1 0 di cui all'Allegato A del DDPF n 66/VAA 08 del 14/06/201 0, come recepite integralmente dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare nel Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale n. 70 del 07/03/201 1 ed assoggettate alle verifiche di ottemperanza ivi previste; - prima dell'inizio dei lavori, la società Snam Rete Gas S.p.A. provveda a trasmettere alla Regione Marche, al Comune di Visso ed al Comune di Serravalle del Chienti il progetto delle opere di compensazione e di riequilibrio ambientale dell'area interessata, anche al fine della stipula degli accordi di cui al comma 5 dell'art. 1 della L. n. 239/2004; - di demandare alla PF Rete elettrica regionale, Autorizzazioni energetiche, Gas e Idrocarburi la trasmissione del presente atto al Ministero dello Sviluppo Economico per i successivi adempimenti di competenza.
REGIONE UMBRIA Giunta Regionale	Deliberazione della Giunta Regionale n. 633 del 28/06/2022	Esprime parere preliminarmente favorevole con riserva di verificare il recepimento e il pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte dal Decreto di compatibilità ambientale n.70 del 07/03/2011, conclusosi positivamente, ed in particolare il recepimento delle prescrizioni in sede di redazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio lavori, da assoggettare alla verifica da parte delle Regioni interessate.
REGIONE LAZIO Giunta Regionale	Deliberazione della Giunta Regionale n. 535 del 13/10/2015	Esprime, ai sensi dell'art. 52-quinquies, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., l'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, a condizione che: - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato alla Regione Lazio e al Comune di Cittareale (RI) il progetto delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale dell'area interessata, al fine della stipula degli accordi di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
REGIONE ABRUZZO — Servizio Genio Civile Regionale di Pescara	nota del 26 marzo 2015	Esprime, per quanto territorialmente di competenza, parere di massima favorevole alla realizzazione dell'opera, precisando che per le occupazioni di aree demaniale e per gli attraversamenti di corsi d'acqua di competenza regionale dovrà essere prodotta apposita istanza.
REGIONE ABRUZZO — Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila — Ufficio Tecnico di L'Aquila	nota prot. n. RA/79851 del 26 marzo 2015	Comunica la propria competenza unicamente per gli attraversamenti del demanio idrico - reticolo idrografico principale, ai sensi del R.D. n. 523/1904, riservandosi l'emissione dell'autorizzazione idraulica per gli eventuali singoli attraversamenti, previo inoltro della documentazione tecnica necessaria.
REGIONE LAZIO — Direzione Generale Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative — Area Infrastrutture energetiche	nota prot. n. 118087 GR/03/54 del 03.03.2015 Prot. MiSE n.0006262 del 23.03.2015	Esprime, solo per quanto di competenza, parere favorevole con condizioni: - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato e sottoposto all'approvazione del comune di Cittareale (RI) e della Regione Lazio il progetto delle opere di mitigazione e compensazione paesaggistico - ambientale dell'area

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		interessata/ricompresa nella Regione Lazio e ai punti/linee di collegamento della nuova condotta alla rete esistente.
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE	nota prot. n. 721 del 24.02.2012	Esprime il seguente parere: Ritiene opportuno segnalare la necessità che nella redazione del progetto ed in sede esecutiva vengano contemplate le disposizioni di cui al quadro pianificatorio e programmatico di bacino e di distretto idrografico, nell'ambito del quale ricadono parzialmente le aree di intervento.
PROVINCIA DI PERUGIA - Area Ambiente e Territorio, Servizio difesa e gestione idraulica	nota del 23.02.2015	Esprime parere favorevole, a condizione che il tracciato sia quello già esaminato e le interferenze idrauliche siano risolte secondo i criteri, già espressi con le comunicazioni n. 207158 del 17.03.2009, n. 21572 del 17.03.2010 e n. 192283 del 02.05.2011, di seguito elencati. Esprime le seguenti considerazioni di carattere generale, per quanto attiene i fini idraulici, di cui al R.D. 523/1904: - Nelle interferenze con fossi e fiumi demaniali, ove il metanodotto risulta posizionato in massima parte all'interno degli alvei dei corsi d'acqua, sarebbe opportuno spostarlo nelle strade adiacenti esistenti, come riportato nella planimetria e foto presentate; - le tubazioni non dovranno percorrere longitudinalmente gli alvei, ad eccezione degli attraversamenti che dovranno essere il più possibile ortogonali ai corsi d'acqua; - essendo il tracciato previsto per un lungo tratto all'interno della valle di Percanestro o Fosso della Torre nel Comune di Foligno, occorre definire con chiarezza le porzioni ricadenti nella provincia di Perugia, visto che l'intervento percorre il confine regionale tra Umbria e Marche; Esprime parere favorevole ai soli effetti della procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni, che dovranno essere recepite nel progetto definitivo: - Nei tratti in affiancamento ai corsi d'acqua demaniali il tracciato del metanodotto dovrà posizionarsi a non meno di 10 metri dal limite più esterno fra il confine catastale, il piede esterno dell'argine o il ciglio della sponda nei tratti non arginati; - tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua demaniali dovranno avere una profondità minima di due metri tra la generatrice superiore del tubo e il punto più depresso del fondo alveo; - gli attraversamenti previsti in prossimità di confluenze di corsi d'acqua maggiori, dovranno essere posti a non meno di 50 metri dalla confluenza stessa; - eventuali tratti di metanodotto in prossimità di sbarramenti collinari dovranno essere realizzati evitando interferenze dirette o indirette con i citati sbarramenti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; - eventuali manufatti di qualsiasi natura a servizio della condotta (pozzetti, edifici, etc) dovranno essere posizionati a non meno di 10 metri dal limite più esterno fra il confine catastale, il piede esterno dell'argine o il ciglio della sponda nei tratti non arginati; - preso atto delle istanze di concessione già inoltrate dalla Snam, tutte le ulteriori occupazioni di corsi d'acqua

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>demaniali, sia temporanee che permanenti, dovranno essere oggetto di specifica concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. n 523/1904;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli attraversamenti dovranno essere permanentemente segnalati su entrambe le sponde, mediante l'apposizione di cartelli segnalatori; <p>Si prende inoltre atto delle integrazioni fornite da SNAM, per quanto riguarda il Fosso di Percanestro e il Fiume Vigi, in risposta alla nota n.U-397847 del 21.07.09 specificando comunque che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anche per il Fiume Vigi andrà prevista, in sostituzione della riconfigurazione longitudinale dell'alveo, una sistemazione analoga a quella definita per il Fosso di Percanestro, con almeno tre soglie trasversali ben ammorsate ai versanti. <p>Si sottolinea l'imprescindibilità del parere dell'Ufficio Gestione e Fauna Ittica e Centri Igienici per gli ulteriori interventi oggetto di VIA, alla luce di quanto stabilito dalla L.R. 15/2008.</p>
<p>PROVINCIA DI PERUGIA — Area Viabilità, Ufficio tecnico concessioni stradali</p>	<p>nota del 20.02.2015</p>	<p>Esprime parere preventivo di massima favorevole, a condizione che vengano presentati gli elaborati progettuali specifici con indicati gli attraversamenti e le modalità di scavo e ripristino in corrispondenza delle interferenze stradali. Detti interventi dovranno essere progettati ed attuati conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché essere preventivamente autorizzati, come per legge, dall'ente proprietario o gestore della strada, tramite ufficio competente.</p> <p>In particolare si prescrive che la profondità minima, rispetto al piano stradale, dell'estradosso del manufatto protettivo dell'attraversamento in sotterraneo, misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a m. 1,00 (negli elaborati viene indicata la misura di 90 cm).</p>
<p>PROVINCIA DI PERUGIA — Area Ambiente e Territorio, Servizio PTCP e Urbanistica</p>	<p>nota del 05.08.2015 Prot. MiSE n. 0018724 del 06.08.2015</p>	<p>Ribadisce il parere del Servizio PTPC e Urbanistica del 23.02.2015, che a sua volta richiama quello del 23.03.2005, già a suo tempo trasmessi, specificando che per quanto previsto dagli art. 38 comma 8 (Aree di Studio) e 39 commi 4-5-7-8- (Ambiti Fluviali-Ambiti montani-Ambiti delle aree boscate-Ambiti degli usi civici) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché per le aree boscate anche ai sensi dell'art. 85, comma 5 della L.R. 1/2015, dovrà comunque essere dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2 della L.R. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale. Tale specifica dovrà essere maggiormente approfondita ed illustrata mettendo in luce le motivazioni che hanno portato alla scelta del tracciato, in particolare nell'ambito del Torrente La Pesca, dove la linea progettata ricade interamente all'interno della fascia di rispetto, attraversando più volte il torrente stesso.</p> <p>In merito alle aree SIC ed alle aree ad elevata diversità floristico vegetazionale e ai geotipi estesi, l'art. 36 delle NTA del PTCP prevede che la possibilità di deroga al divieto di realizzare infrastrutture viarie e tecnologiche all'interno delle aree SIC è subordinata alla Direttiva Habitat 92/43/CEE e relativi atti di recepimento, mentre per altre aree citate gli interventi sono subordinati all'accertamento dell'assenza delle condizioni di divieto di cui al comma 3 dell'art. 12 della L.R. 27/2000 (ora art. 83, comma 3 L.R. 1/2015). Si segnala</p>

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>comunque l'opportunità di studiare, nel tratto compreso tra il Km 132,550 ed il Km 133,050, un percorso alternativo al fine di non creare impatto ed interferire con il SIC IT 5210059 "Marcite Norcia". Relativamente alle Aree ad elevata diversità floristico vegetazionale, si chiede di valutare la possibilità di riduzione delle fasce di lavoro. Compatibilmente con le esigenze tecniche relative all'intervento, si chiede di spostare il PIL n.14 previsto all'interno della fascia di rispetto del Torrente La Pesca, zona gravata da vincolo paesaggistico ambientale, evidenziando che tale opera dovrà comunque collocarsi ad una distanza dai fiumi e dai torrenti, non inferiore a quella prevista dall'art. 39 del P.T.C.P.</p> <p>Relativamente agli interventi ricadenti all'interno delle aree di cui all'art. 39 comma 4 (Ambiti Fluviali) delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, si specifica che dovrà comunque essere acquisito il parere del Servizio Difesa e Gestione Idraulica di questa Provincia. Dovrà essere inoltre acquisito il parere dell'Area Viabilità di questa Provincia, per gli aspetti di competenza.</p> <p>Si conferma inoltre il parere geologico interlocutorio, espresso in data 10.03.2010 all'interno della procedura di VIA, in cui si rileva che una parte del tracciato di progetto attraversa o comunque interagisce con le faglie attive e/o capaci delle zone di Colfiorito e di Norcia. Pertanto si richiede di integrare lo studio geologico con considerazioni che tengano conto di tale problematica. In merito a tali osservazioni, con nota prot. REINV/INIPU/585/TRT del 05.08.2015, la società Snam rete gas ha fornito elementi a riguardo, chiarendo le ragioni che hanno portato alla definizione dell'attuale tracciato di progetto.</p>
<p>PROVINCIA DI MACERATA — Settore 8 Genio Civile</p>	<p>nota prot. n. 21072 del 25.03.2015</p>	<p>Comunica, dal punto di vista idraulico, il proprio nulla osta con prescrizioni per gli attraversamenti dei corsi d'acqua demaniali. Con riferimento agli aspetti idraulici di competenza ed in particolare ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 05/2006, nulla osta da un punto di vista idraulico per l'attraversamento del Fiume Nera, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nessuna variazione al progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte dello scrivente Servizio; - dovrà essere acquisita la concessione idraulica per l'attraversamento ai sensi della L.R. 05/2006; - gli scavi per la realizzazione delle postazioni di arrivo e partenza del micro tunnel dovranno essere realizzati ad una distanza non inferiore ai 10 m. dal ciglio superiore delle scarpate fluviali mentre, ogni smovimento del terreno, non potrà essere realizzato ad una distanza inferiore ai 4 m.; - dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori in tempo utile per consentire verifiche ed eventuali ulteriori prescrizioni; - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate a seguito della presente autorizzazione, su superficie demaniale e no, sono a carico del titolare della concessione; - il presente atto non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte della scrivente Amministrazione per eventuali danni che dovessero derivare ai manufatti dagli eventi di piena; - i beneficiari restano obbligati, in ogni termine, al risarcimento, anche nei riguardi dei privati, di tutti i danni dipendenti dalla realizzazione degli interventi autorizzati con la presente e, se nel caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, al

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>ripristino delle opere idrauliche danneggiate, nonché ad apportare quelle modifiche ed integrazioni ritenute, a giudizio insindacabile della Provincia di Macerata, indispensabili ai fini della sicurezza idraulica, della igiene pubblica e della pubblica incolumità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i beneficiari autorizzati sono gli unici responsabili per quanto concerne l'attività autorizzata, sia su suolo demaniale, sia all'esterno per: <ul style="list-style-type: none"> - Sconfinamento; - danni a terzi di qualsiasi natura e qualsiasi controversia; - danni a mezzi dell'autorizzato; - danni all'autorizzato stesso; - qualsiasi controversia insorgesse; - taglio di essenze arboree protette - la presente autorizzazione si intende accordata con il più ampio carattere di precarietà e pertanto il Settore Provinciale scrivente potrà in ogni momento sospenderlo per gli accertamenti che si rendessero necessari o revocarlo qualora sussistano le condizioni prescritte dalla normativa vigente. - Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1 1/03, dovrà essere versato, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00), come stabilito dalla Delibera G/P n. 432 del 06.09.2006, a garanzia di eventuali danni alla fauna ittica. La fideiussione o la polizza dovrà prevedere espressamente: <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Settore Ambiente; - il permanere fino alla data di emissione della lettera di svincolo della cauzione da parte di questa Amministrazione — Provincia di Macerata, Settore Genio Civile dietro preventiva relazione positiva degli Agenti di polizia Provinciale o di vigilanza ittica volontaria. <p>Per il tratto interferente con l'area demaniale afferente al Fosso della Torre, in Comune di Serravalle di Chienti, nulla osta dal punto di vista idraulico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prima dell'inizio lavori si dovrà provvedere ad aggiornare il rilievo topografico a base del progetto e quindi dovranno essere eventualmente ridefinite le opere idrauliche previste, in particolare le opere di protezione spondale in massi previste a protezione dei versanti, della condotta e della viabilità forestale presente e le soglie in massi naturali a contenimento dei processi erosivi; - tale rilievo, il tracciato della condotta interferente l'area demaniale e la progettazione esecutiva delle opere di difesa spondale e delle soglie dovranno essere trasmesse al Settore Genio Civile della Provincia di Macerata, prima dell'inizio dei lavori ed in tempo utile, affinché possano essere effettuate valutazioni ed eventualmente nuove indicazioni operative e prescrizioni; - le opere di difesa longitudinali dovranno essere realizzate esclusivamente nei tratti in cui la corrente si avvicina al piede dei versanti con potenziali inneschi di fenomeni erosivi con determinazione di instabilità dei versanti ovvero dove vi siano già in atto fenomeni erosivi in atto, a protezione delle strade sterrate forestali presenti, necessarie anche per ispezione e vigilanza dell'opera e del corso d'acqua, a protezione di

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>erosioni localizzate a monte ed a valle delle sezioni in cui sono previste le soglie trasversali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tali opere di difesa dovranno essere efficacemente fondate sul substrato, ove rinvenibile superficialmente, sino profondità di 2 m. Ovvero prevedendo un piano d'imposta ad una quota inferiore alla quota minima del fondo alveo, nelle sezioni interessate pari a 1,5 m; - le soglie dovranno essere realizzate con quota sommitale posta a livello del fondo alveo, nelle diverse sezioni, in modo da ridurre il più possibile i fenomeni erosivi localizzati a valle delle soglie e dovranno essere approfondite per almeno 2 metri al di sotto del fondo alveo, con riferimento alla sua quota minima alle varie sezioni; - le dimensioni trasversali e degli elementi costituenti le soglie dovranno essere dimensionati con riferimento alle azioni della corrente previste nella relazione idraulica di progetto per tale tratto; - i rinterri dovranno essere eseguiti ripristinando lo stato dei luoghi e le conformazioni morfologiche dell'alveo, provvedendo alla costipazione del materiale per strati, compatibilmente con la natura del materiale rinvenuto; - nessuna variazione al progetto potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte dello scrivente Servizio; - dovrà essere acquisita la concessione idraulica per l'occupazione demaniale ai sensi della L.R. 05/2006; - dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori in tempo utile, per consentire verifiche ed eventuali ulteriori prescrizioni; - la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere realizzate a seguito della presente autorizzazione, su superficie demaniale e non, sono a carico del titolare della concessione; - il presente atto non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte di questa Amministrazione per eventuali danni che dovessero derivare ai manufatti dagli eventi di piena; - i beneficiari restano obbligati, in ogni termine, al risarcimento, anche nei riguardi dei privati, di tutti i danni dipendenti dalla realizzazione degli interventi autorizzati con la presente e, se nel caso la ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino delle opere idrauliche danneggiate, nonché ad apportare quelle modifiche ed integrazioni ritenute, a giudizio insindacabile della Provincia di Macerata, indispensabili ai fini della sicurezza idraulica, della igiene pubblica e della pubblica incolumità; - i beneficiari autorizzati sono gli unici responsabili per quanto concerne l'attività autorizzata, sia su suolo demaniale, sia all'esterno per: <ul style="list-style-type: none"> - Sconfinamento - danni a terzi di qualsiasi natura e qualsiasi controversia; - danni a mezzi dell'autorizzato; - danni all'autorizzato stesso; - qualsiasi controversia insorgesse; - taglio di essenze arboree protette - la presente autorizzazione si intende accordata con il più ampio carattere di precarietà e pertanto il Settore Provinciale scrivente potrà in ogni momento sospenderlo per gli accertamenti che si rendessero necessari o revocarlo qualora sussistano le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>- Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/03, dovrà essere versato, prima dell'inizio dei lavori, un deposito cauzionale pari ad Euro 600,00 (seicento/00), come stabilito dalla Delibera GIP n. 432 del 06.09.2006, a garanzia di eventuali danni alla fauna ittica.</p> <p>La fideiussione o la polizza dovrà prevedere espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la operatività entro quindici giorni a semplice richiesta del Settore Ambiente; - il permanere fino alla data di emissione della lettera di svincolo della cauzione da parte di questa Amministrazione — Provincia di Macerata, Settore Genio Civile, dietro preventiva relazione positiva degli Agenti di polizia Provinciale o di vigilanza ittica volontaria.
PROVINCIA DI MACERATA — Settore 9 Gestione del Territorio	nota prot. n. 20424 del 23.03.2015	Anticipando il proprio contributo, conferma quanto contenuto nella propria nota i.d. 5573871 del 20.02.2015, in cui si evidenzia che, a seguito nell'invio degli approfondimenti progettuali richiesti e riguardanti le prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale, in sede esecutiva dovrà valutarsi la corrispondenza delle previsioni progettuali con le locali condizioni geologiche-geomorfologiche; qualora emergessero situazioni di pericolosità non previste si dovranno valutare soluzioni progettuali alternative.
AMMINISTRAZIONI COMUNALI		
COMUNE DI CASCIA	delibera di C.C. n. 12 del 19.03.2012 Prot. MiSE n.0007004 del 05.04.2012	Esprime parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica, con prescrizioni/raccomandazioni: <ul style="list-style-type: none"> - che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei sistemi idrici presenti nel sito, alcuni dei quali utilizzati per l'approvvigionamento ad uso potabile. Il progetto dovrà contenere un'accurata verifica di quanto e come l'opera possa incidere sulle stesse salvaguardandone la funzionalità; - che la fascia necessaria alla lavorazione e alla posa in opera delle tubazioni sia limitata al minimo indispensabile salvaguardando l'ambiente integro utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; - che si dovranno evitare interventi in c.a. che rimangano a faccia vista proponendo interventi di mitigazione maggiormente compatibili con il territorio agricolo-boscato integro; - che qualora si proceda ad espropri di aree, vengano ridotti al minimo le formazioni di reliquiari e spazi interclusi o di difficile accesso. <p>Con nota prot. n. 1246 del 20.02.2015, l'Area Territorio e Urbanistica, visionato il progetto a seguito delle "ottimizzazioni di tracciato", dichiara che i lavori sono compatibili con le zone CL classificate agricole e sono incompatibili con il vigente strumento urbanistico limitatamente al tratto da P214 a P218.</p>
COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENZI	delibera di C.C. n. 18 del 29 aprile 2015	Esprime parere favorevole sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica, con prescrizioni/raccomandazioni: <ul style="list-style-type: none"> - che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei sistemi idrici presenti nel sito, alcuni dei quali utilizzati per l'approvvigionamento ad uso potabile. Il progetto dovrà contenere un'accurata verifica di quanto e

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>come l'opera possa incidere sulle stesse salvaguardandone la funzionalità;</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la fascia necessaria alla lavorazione e alla posa in opera delle tubazioni sia limitata al minimo indispensabile salvaguardando l'ambiente integro utilizzando la massima attenzione agli interventi di ripristino; - che si dovranno evitare interventi in c.a. che rimangano a faccia vista proponendo interventi di mitigazione maggiormente compatibili con il territorio agricolo-boscato integro; - che qualora si proceda ad espropri di aree, vengano ridotti al minimo le formazioni di reliquiari e spazi interclusi o di difficile accesso.
<p>COMUNITÀ MONTANA "MARCA DI CAMERINO"</p>	<p>nota prot. n. 655/9.4 del 19.02.2015</p>	<p>Esprime parere favorevole con condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per quanto riguarda l'aspetto forestale, esaminati i tratti di tracciato ricadenti nel contesto di competenza e considerata la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, esprime parere favorevole ai soli fini forestali, fatti salvi i diritti di terzi e le superiori competenze di altre PP.AA preposte ad autorizzare i lavori nel loro complesso (incluso il taglio di piante), per l'eventuale taglio di fasce di vegetazione appartenente al soprassuolo e costituenti bosco, ai sensi della L.R. Marche n. 6/2005 e ss.mm.ii.. Qualora in corso d'opera, gli interventi dovessero richiedere l'estirpazione degli alberi anziché il taglio al colletto, la riduzione di superficie boscata mediante sradicamento del soprassuolo è autorizzata dalla competente Provincia secondo quanto previsto dall'art. 12 lett. a) della citata L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.. Inoltre, in caso di interferenza dei lavori con specie protette, l'autorizzazione all'abbattimento di alberi protetti è subordinata all'individuazione (ovvero all'assenza) degli esemplari da abbattere con particolare riferimento all'obbligo di reimpianto ai fini compensativi come disposto dalla LR. 6/2005 e s.m.i., art23. - Riguardo gli Usi Civici (L n. 1766/1927, LR. nn. 18 e 37/2008) ne richiama la verosimile presenza di gravami sui terreni interessati dalle opere in progetto (specie demani civici e/o collettivi, subordinatamente terre private) nel tratto di tracciato considerato (Comuni di Serravalle del Chienti e Visso in prov. di Macerata). In tal caso per la natura giuridica del bene civico oggetto di esproprio, la sua indisponibilità ed inalienabilità unita alla imprescrittibilità dei diritti su di esso gravanti ne determinano l'inidoneità all'esproprio, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse collettivo e di pubblica utilità, se non con le modalità stabilite dall'art. 12 della L. 1766/27: vale a dire l'autorizzazione all'alienazione e/o al mutamento di destinazione. Pertanto ricorrendo tale fattispecie, occorre provvedervi a norma di legge per quanto attiene gli adempimenti tecnico-amministrativi a fini esecutivi (costituzione servitù di metanodotto, eventuali occupazioni temporanee ed espropri, ecc.). La Società concessionaria, se non già provveduto, può procedere autonomamente a verificare tale circostanza, altrimenti può avanzare istanza a questa competente Unione Montana affinché provveda, in sostituzione e con spese a carico dell'istante, ad accertare l'esistenza o meno di usi civici sulle particelle interessate e,

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		nel caso, a predisporre i previsti atti autorizzativi di competenza.
<p>COMUNITÀ MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERENO E SUBASIO Settore vincolo idrogeologico</p>	<p>nota prot. n. 002739 del 20.03.2015</p>	<p>Esprime parere favorevole, esclusivamente tecnico, ai fini del vincolo idrogeologico, con prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima del rilascio della autorizzazione, in base alla L.R. 28/01 art.7 comma 2, sul vincolo idrogeologico, il progetto esecutivo dovrà prevedere una relazione tecnico agronomica da sottoporre, in approvazione, alla Comunità Montana Monti Martani, Serano e Subasio per una verifica di congruità, riguardante gli interventi di rimboschimento previsti per la compensazione ambientale; - il progetto esecutivo dovrà prevedere specifica relazione geologica e geotecnica, da redigere in base alla normativa individuata con Deliberazione dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Geologi ed in base alle linee guida individuate dall'Ordine Regionale dell'Umbria per la stesura ai sensi delle NTC 08 (DM 14/01/2008 e Circ. n. 617 del 02.02.2009), con i dati relativi alle indagini geognostiche in situ, indagini geofisiche, prove ed analisi di laboratorio (con relativi certificati di prova) eventuali dati di monitoraggio; - il progetto esecutivo deve prevedere la relazione geologica specifica con autocertificazione rilasciata dal professionista geologo abilitato incaricato, che sostituisce l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico. Resta in capo al Comune effettuare verifiche sulle autocertificazioni; - Nel progetto esecutivo dovranno essere individuate: l'area di ubicazione di base del cantiere, la viabilità necessaria, le aree di stoccaggio dei vari materiali da utilizzare per i lavori; - il progetto esecutivo e la relazione geologica dovranno prevedere una progettazione specifica per la realizzazione della viabilità di cantiere e della viabilità definitiva per le manutenzioni e di controlli. La viabilità definitiva dovrà essere assimilata a quella della viabilità rurale o forestale, con tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato percorribile da autocarri, autovetture e trattori, senza particolari difficoltà in ogni stagione, di larghezza del piano rotabile pari a metri 3,5, comprese eventuali cunette; - prima dell'inizio dei lavori di viabilità dovrà essere apposta specifica picchettazione che individui le dimensioni delle opere e che permette di rispettare il progetto approvato; - la progettazione della viabilità di cantiere e della viabilità definitiva dovrà prevedere: la realizzazione delle opere in modo da garantire la stabilità delle stesse, in base alla situazione geotecnica e litologica dei terreni localmente affioranti, la realizzazione dei sistemi di smaltimento delle acque superficiali e stradali quali cunette da attraversamenti, prevedendo idoneo smaltimento a valle con convogliamento delle acque anche tramite prolungamenti con fossati e/o canali di scolo evitando fenomeni di corrivazione selvaggia superficiale delle acque; - tutto il materiale proveniente per la realizzazione dei lavori dal taglio vegetazionale dovrà essere immediatamente rimosso dalle aree di taglio e smaltito, con assegnazione ai legittimi proprietari o in discarica autorizzata evitando stoccaggi che

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
		<p>possano costituire rischio di incendio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tutti i movimenti di terra necessari per il raggiungimento dell'aria di posa della tubatura, quelli per la realizzazione delle piazzole per lo stoccaggio dei terreni provenienti dagli scavi, quelli per il posizionamento dei macchinari e dei materiali di costruzione dovranno interessare superfici stabili e di dimensioni al minimo necessario di indispensabile agli interventi, con individuazione previa picchettazione preventiva delle aree; - tutti i terreni provenienti dagli scavi non riutilizzabili nei lavori di rinterro e/o di sistemazioni finale dei lavori dovranno essere riutilizzati e/o smaltiti secondo la normativa in vigore sulle terre e rocce e terre da scavo; - tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno sistemarsi provvisoriamente in loco, nelle aree previste, in modo stabile ed eventualmente le eccedenze trasportate in discarica autorizzata, prevedendo la separazione del terreno vegetale per il riutilizzo negli interventi di ripristino ambientale finale; - tutti i materiali da costruzione o terreni provenienti dagli scavi in aree poste in prossimità i corsi d'acqua, dovranno essere stoccati in aree individuate dal progetto, in modo tale da evitare interferenze con i corsi d'acqua stessi che possano causare: ostacolo, deviazioni o variazioni del normale scorrimento superficiale delle acque, prevedendo il mantenimento in continua efficienza del reticolo idrografico superficiale delle aree soggette ad esondazione; - il geologo o direttore dei lavori incaricato degli aspetti geologici dovrà verificare, nella fase di esecuzione di tutti i lavori di scavo di sbancamento e stoccaggio, la stabilità dei siti e dei fronti oggetto di movimento terra e la corretta sistemazione, regimazione delle acque superficiali e subsuperficiali, al fine di verificare sia la corrispondenza dei dati riportati in relazione geologica di progetto sia nel piano della sicurezza del cantiere; - l'esecuzione dei ripristini ambientali dovrà procedere parallelamente all'ultimazione dei lavori stessi, in base alle fasi di intervento previsto in progetto, dando immediata esecuzione in sequenza agli interventi di ripristino morfologico idrogeologico idraulico e vegetazionale; - le specie arboree, arbustive ed erbacce che verranno utilizzate nel ripristino vegetazionale, dovranno appartenere alle specie autoctone riportate in elenco nel Regolamento Regionale n.11 del 16 luglio 2012; - si evidenzia che, in base a quanto stabilito dalla L.R. 28/01 ed in base all'art. 59 comma 1 del Regolamento Regionale n. 11 del 16 luglio 2012, nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere ed i lavori volti alla stabilizzazione dell'area, a migliorare l'assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
ENTI COINVOLTI		
CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO	nota prot. n. 3028 del 23.02.2015 Prot. MiSE n.0003763 del 23.02.2015	Esprime parere preventivo favorevole di massima, comunque condizionato all'analisi degli aspetti più di dettaglio da effettuarsi alla presentazione di un progetto definitivo degli interventi in argomento.
PARCO NAZIONALE MONTI SIBILLINI	nota prot. n. 855 del 19.02.2015	Conferma il parere favorevole, già espresso con nota 930 del 04.03.2010, nell'ambito della conferenza dei servizi del 16.03.2010 presso la Regione Umbria. Raccomanda di prestare attenzione negli interventi di ripristino lungo le aree boscate ed i versanti, al fine di garantire una completa rinaturalizzazione delle aree interessate dalle opere infrastrutturali e di cantiere.
ANAS S.p.A. — Compartimento della Viabilità per il Lazio	nota prot. n. CRM0003996-P del 13.02.2015 Prot. MiSE n.0003763 del 23.02.2015 Prot. MiSE n.0018561 del 24.08.2015 (conferma parere)	Rilascia il nulla osta preliminare con condizioni. Comunica che dagli elaborati progettuali si evince il tratto interferente che ricade nel Comune di Cittareale (RI), riguardo l'attraversamento della SS. 4 "Salaria". Visti gli elaborati progettuali, il Compartimento rilascia proprio nulla osta preliminare a condizione che l'intervento venga realizzato mediante trivellazione spingitubo ed il nuovo gasdotto sia adeguatamente protetto considerando, altresì, gli eventuali ulteriori sottoservizi già presenti nelle pertinenze del piano viabile. Il Compartimento si riserva di impartire successivamente le relative prescrizioni tecniche ed amministrative, non appena in possesso della progettazione esecutiva riferita al tratto interessato. La relativa documentazione dovrà essere inoltrata presso il Compartimento per l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici al rilascio della definitiva autorizzazione e della successiva sottoscrizione con apposito disciplinare di concessione a titolo oneroso.
ANAS S.p.A. — Compartimento della Viabilità per l'Umbria	nota prot. CPG-3696-P del 23/02/2015	Dichiara che le eventuali interferenze con le strade di competenza dovranno attenersi alla normativa vigente ed alle prescrizioni dettate dall'art. 66 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
ANAS Compartimento della Viabilità per l'Abruzzo	prot. n. CAQ-0007155-P del 20.03.2015	Conferma la nota prot. n. CAQ-0004658-P del 24.02.2015, con cui ha trasmesso parere di massima favorevole con le seguenti condizioni: - per le interferenze con le arterie stradali e relative pertinenze in gestione dello scrivente Compartimento della Viabilità, dovranno essere presentate specifiche istanze per rilascio di concessione da parte di ANAS, nel rispetto de! D.M. 137/2014, sulla base di un progetto esecutivo di dettaglio corredato delle modalità di esecuzione e della cantierizzazione dell'area di intervento per la gestione del traffico veicolare. - Con riferimento ai tratti di tracciato ricadenti in agro dei Comuni di Poggio Picerze e Barisciano, si precisa che questa Società ha in corso la progettazione della variante alla S.S. 17 (Lotto C), per la quale sarà opportuno procedere a separati tavoli tecnici di dettaglio per la valutazione di possibili interferenze.

Ente/Amministrazione	Riferimento Atto	Contenuto del parere
ENEL DISTRIBUZIONE, Divisione Infrastrutture e Reti — Macro Area Territoriale Centro	nota prot. n. DIS/MAT/CE/DTR- LAM/ZO/ZOAQ/U03 dell'08.03.2012	Esprime parere favorevole con prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti nei punti di interferenza con gli impianti aerei e/o interrati presenti sul territorio. - Gli eventuali spostamenti delle linee dovranno essere richiesti, con congruo anticipo, dalla Snam rete gas alla società Enel, con lettera corredata dagli elaborati tecnici, necessari all'individuazione delle interferenze. Gli oneri relativi ai lavori saranno, di norma, attribuiti al richiedente.
ITALGAS	nota prot. 15212DEF0165 del 3 agosto 2015	Esprime parere favorevole all'opera in oggetto, riservandosi le valutazioni tecniche prima dell' inizio lavori.